

CO.RE.COM. ABRUZZO
Comitato Regionale per le Comunicazioni

Deliberazione n. 13 del 22/05/2013

OGGETTO: procedimento in materia di par condicio n. 1/2013 nei confronti del Comune di OMISSIS per violazione art. 9 L. n. 28/2000.

L'anno duemilatrecento il giorno ventidue del mese di maggio alle ore 15.30, presso la sede del Co.Re.Com. in Pescara, si è riunito il Comitato Regionale per le Comunicazioni, così costituito:

		Pres.	Ass.
Presidente	Filippo Lucci		X
Componenti	Alberto Capo	X	
	Nazario Cotturone		X
	Alfredo D'Alessandro	X	
	Chiara D'Onofrio	X	

IL COMITATO

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge regionale 24/08/2001 n. 45, recante *“Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.)”*;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 43 del 22 febbraio 2000, e, in particolare, l'articolo 9;

VISTA la legge 10 dicembre 1993, n. 515, recante *“Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica”* e successive modifiche;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante: *“Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”* pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 136 del 13 giugno 2000 e, in particolare, l'art. 1;

VISTA la delibera n. 666/12/CONS del 28 dicembre 2012, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica fissate per i giorni 24 e 25 febbraio 2013”*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 302 del 29 dicembre 2012;

VISTA la delibera n. 258/13/CONS dell'11/04/2013, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l'elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli Comunali, nonché dei Consigli circoscrizionali, fissate nei mesi di Maggio e Giugno 2013”*;

VISTA la segnalazione trasmessa al Corecom Abruzzo dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni – Direzione Servizi e Media – Ufficio Comunicazione politica e conflitti di interesse, il 14/05/2013, prot. n. 24502, acquisita in pari data al prot. int. 4116, avente ad oggetto la presunta violazione dell'art. 9 della L. n. 28/2000 da parte del Comune di OMISSIS, interessato dal voto per i prossimi 26-27 maggio, così come segnalato alla predetta Autorità dalla Prefettura – UTG di Pescara il 13/05/2013 su iniziativa del segretario provinciale del Partito di Rifondazione Comunista, Sig. OMISSIS, il quale con propria nota datata 10/05/2013 ha denunciato l'avvenuta organizzazione da parte del Comune di OMISSIS per il giorno 14 maggio 2013, presso la sala consiliare, una informativa pubblica nella quale il Sindaco avrebbe informato i cittadini, *“alla presenza del Commissario Delegato Antonio Goio e della Azienda OMISSIS Spa”* sullo stato di attuazione delle procedure di reindustrializzazione del S.I.N. (sito di interesse nazionale) di interesse del luogo, così come evincibile da un manifesto allegato dal denunciante nella propria nota;

CONSIDERATO che con nota n. 4294 del 21/05/2013 il Corecom Abruzzo ha instaurato il contraddittorio con il Sindaco del Comune di OMISSIS, contestando i fatti oggetto di segnalazione ed assegnando un termine di cinque giorni dalla ricezione della medesima per la presentazione delle relative controdeduzioni;

DATO ATTO che, nel corso della medesima giornata del 21/05/2013, con e-mail acquisita al prot. int. n. 4307, il Sindaco del Comune di OMISSIS ha inviato le proprie controdeduzioni eccependo:

- la mancata violazione dell'art. 9 della L. 28/2000 rispetto all'informativa istituzionale del 14/05/2013 dallo stesso promossa ed oggetto di contestazione, in virtù dell'asserita importanza eccezionale rivestita dall'attività predetta data la particolare questione lavorativa, ambientale e di re-industrializzazione del S.I.N. di OMISSIS;
- la forma impersonale della comunicazione in esame alla luce della presenza programmata, per la medesima occasione, del Commissario del SIN, del Vice-Presidente della Regione Abruzzo e di rappresentanti dell'unica azienda interessata alla re-industrializzazione locale, oltre che del Sindaco e del Vicesindaco stessi;
- la particolare connotazione di spiccata trasparenza istituzionale rivestita dall'iniziativa oggetto di contestazione in un momento storico di particolare crisi economica a livello territoriale, tale da vedere numerosissimi lavoratori e rispettive famiglie del luogo alle prese con procedure di cassa integrazione attivate, ben lungi, pertanto, da intenzionali comportamenti di turbativa rispetto allo scenario delle elezioni amministrative locali, considerato altresì il fatto che tanto il Sindaco stesso quanto il Vicesindaco di OMISSIS non sono tra i candidati;

VISTA la nota dell'Autorità datata 15/05/2013, prot. 24985, trasmessa al Corecom Abruzzo in data 21/05/2013 al prot. int. 4313 con la quale è stata inoltrata, per il prosieguo dell'istruttoria avviata, la memoria inviata dal Sindaco del Comune in esame come sopra descritta;

VISTO l'art. 9, comma 1, della L. n. 28/2000 che testualmente sancisce: *“Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni”*;

VISTO altresì l'art.1, c. 4, della L. 150/2000 in base al quale per “attività di informazione e di comunicazione istituzionale” vanno intese quelle *“poste in essere in Italia o all'estero dai soggetti di cui al comma 2 e volte a conseguire:*

- a) *l'informazione ai mezzi di comunicazione di massa, attraverso stampa, audiovisivi e strumenti telematici;*
- b) *la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa;*
- c) *la comunicazione interna realizzata nell'ambito di ciascun ente".*

CONSIDERATO che, come puntualmente chiarito dal Prefetto di Pescara, *"L'intento del legislatore è ..., quello di prevenire i rischi di interferenza e le distorsioni che la comunicazione degli enti pubblici potrebbe indurre rispetto ad una libera consultazione elettorale dando vita ad una forma parallela di campagna elettorale, sottratta a qualsiasi tipo di regolamentazione. Si vuole, in sostanza, evitare che nello svolgimento delle attività di comunicazione istituzionale nel periodo elettorale, l'amministrazione uscente possa utilizzare una posizione di vantaggio istituzionale e fornire, attraverso informazioni non neutrali, un'immagine positiva dell'ente, delle sue istituzioni e dei suoi organi allo scopo di legittimarne l'operato o di enfatizzarne i meriti, violando, così, il principio costituzionale dell'imparzialità dell'azione dei pubblici uffici (art. 97 Cost.)"*;

RITENUTO, pertanto, che il canone di "impersonalità" cui si radica l'eccezione al divieto in commento, in concomitanza a quello di "indispensabilità" di una data comunicazione istituzionale espressa in costanza di periodo di campagna elettorale e fino alla chiusura delle operazioni di voto, sia tale da alludere alla non riconducibilità dell'ipotetica comunicazione in commento al singolo soggetto Amministratore o al relativo partito di appartenenza ma debba, invece, essere tale da poter essere percepita come proveniente dall'attività istituzionale dell'amministrazione tutta e dalle decisioni dei rispettivi organi, in relazione ad attività su cui dover relazionare improrogabilmente in quel dato momento perché da un eventuale differimento deriverebbe un nocumento alla popolazione locale;

CONSIDERATO che, alla luce di quanto controdedotto dal Sindaco di OMISSIS rispetto ai fatti oggetto di contestazione, l'Ufficio Scrivente ritiene non sufficienti le ragioni dallo stesso addotte per giustificare i caratteri di impersonalità ed indispensabilità dell'iniziativa ai fini dell'assolvimento delle proprie funzioni, così come l'art. 9 della L. 28/2000 consentirebbe, in quanto, anzitutto, la promozione dell'iniziativa da parte del Sindaco stesso appare di per se sufficiente a dimostrare, semmai, la forma del personale coinvolgimento all'azione, del resto, dallo stesso promossa;

CONSIDERATO altresì che, a fronte dell'imminenza delle elezioni amministrative in programma (26-27 maggio p.v.) e del rigoroso divieto imposto a tutte le pubbliche amministrazioni dal citato art. 9 della L. 28/2000 nello svolgimento di attività di comunicazione, sembra lecito dubitare del carattere di effettiva indifferibilità dell'iniziativa ad operazioni di voto concluse, tanto più che maggiore pregnanza, forse, avrebbe avuto un'attività di comunicazione istituzionale rinviata a quel preciso momento che avesse avuto ad oggetto, ad esempio, le risultanze dell'incontro avuto con il Ministero dell'Ambiente il 15 maggio scorso sul progetto di reindustrializzazione locale di cui lo stesso Sindaco informa il Corecom nelle proprie memorie;

DATO ATTO, infine, che ancorché né il Sindaco né il Vicesindaco siano soggetti candidati alle elezioni prossime, sia da ritenersi senza dubbio sussistente la rispettiva appartenenza a schieramenti politici determinati tali da comportare, sia pur in via indiretta, una sovraesposizione mediatica degli effettivi candidati di quegli schieramenti con conseguente disparità di trattamento tra soggetti competitori da cui, conseguentemente, la violazione dei canoni della par condicio;

RICHIAMATA la relazione del Responsabile del procedimento in materia di par condicio n. 1/2013 del 21/05/2013;

VISTA la disposizione di trasmissione della relazione suddetta al Comitato Regionale per le Comunicazioni ai fini della consequenziale proposta di provvedimento sanzionatorio da parte dell'AGCOM competente ai sensi dell'art. 17 della delibera n. 258/13/CONS dell'11/04/2013, recante "*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l'elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli Comunali, nonché dei Consigli circoscrizionali, fissate nei mesi di Maggio e Giugno 2013*";

VISTO l'art. 10 della L. n. 45/01 di istituzione, organizzazione e funzionamento del Corecom Abruzzo che stabilisce che, in caso di assenza o di impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal componente più anziano di età tra i presenti;

DELIBERA

- di proporre all'Autorità di Vigilanza per le Comunicazioni la comminazione della sanzione amministrativa prevista in caso di violazione dell'art. 9 della L. 28/2000 nei confronti del Comune di OMISSIS alla luce dei fatti rappresentati in premessa;
- di trasmettere all'AGCOM il presente provvedimento, unitamente a tutta la documentazione riferita al sotteso procedimento di vigilanza, per i consequenziali atti di competenza.

Il Componente anziano del Co.Re.Com.
F.TO Alberto Capo

Il Dirigente del Servizio
F.TO Dott.ssa Michela Leacche

Copia informale, in versione informatica, di documento originale cartaceo, ai sensi degli artt.22 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Accesso agli atti consentito in conformità al Capo V artt. 22-28 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m. e i.